



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della L.R. 29/12/2003 n. 21;
- VISTO l'art.1 comma 6 della L. 23/08/2004 n. 243;
- VISTO l'art. 1 comma 2 della L. 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;
- VISTA la L.R. n. 9 del 07/05/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto di impiego;
- VISTA la L.R. 12/08/2014 n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5 e s.m.i.;
- VISTO il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013;
- VISTA la Circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 07/10/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 22/10/2015 al n. 138569 con la quale la Sig.ra Caruana Maria nata a Montallegro (AG) il 14/06/1955, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/12/2016 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.R. n. 9/2015;
- VISTO il DA n. 2390/XV del 04/03/1987 registrato alla Corte dei Conti il 20/08/1987 Reg. n.21, Fgl. n. 313, con il quale la Sig.ra Caruana Maria, è inquadrata, con decorrenza giuridica ed economica 31/12/1985, nel Ruolo Speciale Transitorio istituito presso la Regione Siciliana con l'art. 1 della L.R. n. 53/85, con la qualifica di Assistente del ruolo amministrativo regionale;
- VISTO il DDG n. 107 del 13/01/2005, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 328 il 03/03/2005, con il quale la Sig.ra Caruana Maria, ai sensi e per gli effetti D.P.Reg. n. 10/2001 è stata collocata nella categoria "D" Funzionario Direttivo, posizione economica "D4" a decorrere dal 01/12/2001;
- ACCERTATO che la Sig.ra Caruana Maria, Funzionario Direttivo "D6", assegnata al Dipartimento Lavoro, matura i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011, in data 14/01/2017;
- VISTA la nota prot. n. 153820 del 16/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale del Lavoro, che la Sig.ra Caruana Maria, tra gli altri, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.R. n. 9/2015

- ed ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 14/01/2017;
- VISTA la nota DG prot. n. 619 del 05/01/2017, del Dipartimento Regionale Lavoro dalla quale risulta che, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, la summenzionata dipendente, può essere collocata in quiescenza il 01/03/2017;
- VISTA la nota prot. n. 10710 del 27/01/2017, con la quale si comunica alla Sig.ra Caruana Maria che il rapporto di lavoro sarà risolto a far data dal 01/03/2017;
- VISTA la nota prot. n. 2433 del 01/02/2017, con la quale la Direzione Territoriale del Lavoro di Agrigento comunica che la Sig.ra Caruana Maria completerà la fruizione del congedo ordinario residuo entro la data di collocamento in quiescenza;
- VISTO il DDS n. 6451 del 31/10/2013, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 11/11/2013 al n. 1568, con il quale, alla Sig.ra Caruana Maria, è riconosciuto, senza onere di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro pari a mesi 7 e giorni 22;
- VISTO il DDS n. 2546 del 10/06/2015, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 22/06/2015 al n. 1236, con il quale, alla Sig.ra Caruana Maria, è ricongiunto, senza onere di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 01/10/1979 al 30/12/1985 per complessivi anni 6 e mesi 3;
- VISTO il DDS n. 6156 del 19/10/2016, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 3392 il 04/11/2016, con il quale, alla Sig.ra Caruana Maria sono ricongiunti e computati utili ai fini di quiescenza, senza onere, ai sensi del DPR n. 1092/73, i periodi di iscrizione presso l'INPS di Biella, per complessivi anni 1, mesi 3 e giorni 6;
- ACCERTATO che la Sig.ra Caruana Maria alla data del 28/02/2017 vanta una anzianità anagrafica pari ad anni 61, mesi 8 e giorni 14 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 31/12/1985 al 28/02/2017	31	01	28
Periodo riconosciuto (DDS n. 6451/13)	00	07	22
Servizio ricongiunto (DDS n. 2546/15)	06	03	00
Periodi ricongiunti (DDS n. 6156/16)	01	03	06
TOTALE	39	03	26

- ACCERTATO altresì che la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota per la pensione di anzianità prevista per il 2017, anno di maturazione dei requisiti;
- RITENUTO pertanto di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/03/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Caruana Maria, nata a Montallegro (AG) il 14/06/1955, Funzionario Direttivo "D6", e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2) Alla Sig.ra Caruana Maria qualora negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali è fatto divieto, ai sensi del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 art. 1, comma 42 lettera I, modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39 del 08/04/2013, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10.

Palermo, li 07 FEB. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

(L. Giammanco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Giovanni Angileri)